

Codice A1814A

D.D. 29 gennaio 2019, n. 264

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante alla D.D. n. 2223 del 13.07.2017 per la realizzazione di edificio residenziale e miglioramento di pista forestale esistente, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Asti. Richiedente: Nene' s.s.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Negro Livio, in qualità di amministratore della società Nenè s.s., avente sede in Via Orfanotrofia 10, Asti, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in variante in oggetto, nel comune di Asti, fraz. Valleandona, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 10.339,21 mq., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto.

2) Dopo ogni evento piovoso particolarmente intenso dovrà essere valutata la stabilità dei versanti, in particolare in corrispondenza del tratto più ripido della pista forestale oggetto di opere di miglioramento, prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di fessurazioni, erosioni incanalate (rill erosion), o formazione di morfologie quali contropendenze o rigonfiamenti, che possano far presupporre movimenti gravitativi in atto; in tal caso si dovrà interrompere il passaggio dei mezzi su tali aree e valutare immediatamente quali contromisure adottare.

3) Dovrà essere verificato, a scadenze regolari, che il versante a nord del fabbricato in progetto (posizionato in classe di pericolosità geomorfologica IIIa1), in corrispondenza dell'impianto di subirrigazione, non presenti segni quali fessurazioni, rigonfiamenti che possano far supporre l'attivazione di movimenti gravitativi; se così fosse si dovrà valutare immediatamente quali contromisure adottare.

4) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica e nell'Integrazione Relazione Geologica, a firma del Dott. Geol. Grazia Lignana, allegate alla documentazione progettuale.

5) Le opere di regimazione idrica (pozzetti di raccolta delle acque, canalette di scolo, fossi di guardia, briglie di raccolta delle acque, ecc.) dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo; in particolare gli impianti di subirrigazione per la raccolta dell'acqua proveniente dalla pista forestale, dall'impianto di fitodepurazione e dalla vasca di accumulo dell'acqua di pioggia, dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza mediante una manutenzione periodica.

6) Per quanto riguarda le acque provenienti dalle grondaie, esse non dovranno essere lasciate libere di ruscellare ma dovranno essere raccolte e convogliate, attraverso tubi a perfetta tenuta, nel sistema di smaltimento delle acque bianche.

7) Se in conseguenza della realizzazione delle opere autorizzate, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.

8) le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo.

9) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

10) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

11) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro trentasei mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 9) si procederà ad un accertamento d'ufficio.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 e del c. 4 dell'art. 19 della L.R. 4/2009 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è soggetto al versamento di un'integrazione del deposito cauzionale pari ad euro 207,84 (mediante aggiornamento della fideiussione già costituita per 1.860,00 euro), e ad un'integrazione del corrispettivo della compensazione di euro 216,83.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

I FUNZIONARI ESTENSORI

dott.ssa Grazia Pastorini

dott. Giorgio Cacciabue

dott. Luca Alciati